

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODirezione Centrale Rischi  
Ufficio Entrate

Trasmissione via mail e via fax

Classificazione D.C. RischiProcesso: Aziende  
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi  
Tipologia: Comunicazioni  
Fascicolo: Anno 2011  
Sottofascicolo: Rateazione ex lege 389/89  
Chiavi di ricerca: Rateazione  
Autore: FDB, AP, DN**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI**Direzione Relazioni Industriali  
Fax 06.84567555  
info@ance.it**OGGETTO: Dilazione pagamento debiti contributivi – Chiarimenti.**

Con riferimento all'allegata nota del 28 settembre u.s. si conferma, come precisato nella circolare n. 22/2008 integrata dalla circolare n. 60/2008, che l'Istituto concede le rateazioni ordinarie ai sensi della legge n. 389/1989<sup>1</sup> per i debiti non iscritti a ruolo al ricorrere delle condizioni indicate nella circolare n. 44/2004 (debito non inferiore a 1.000 euro, presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione, osservanza di altri piani di rateazione concessi ex lege 389/89 nel biennio precedente, ecc.).

Si conferma altresì che possono essere inclusi nella rateazione sia i debiti pregressi (scaduti) che quelli correnti (non scaduti). Tra i debiti pregressi è da ricomprendere anche l'omesso pagamento delle rate (ai sensi delle leggi n. 449/1997 e 144/1999) relative all'autoliquidazione annuale dei premi.

Ai fini della concessione della rateazione ex lege 389/1989 non si deve tener conto della eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della "rateazione da autoliquidazione".

Il frazionamento in quattro rate del premio ex lege 449/1997, infatti, è una mera modalità di pagamento alternativa al versamento in unica soluzione, non soggetta ad autorizzazione, ma solo ad un obbligo di comunicazione da parte degli interessati. Pertanto, diversamente da quanto accade per la rateazione ex lege 389/1989, all'omesso o tardato pagamento di una più rate ex lege 449/1997 non si applica l'istituto della decadenza e, di conseguenza, l'inosservanza di tale rateazione non è causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria.

Si precisa, infine, che quanto sopra è stato oggetto di specifiche istruzioni alle Unità territoriali con nota prot. 837 del 28.3.2006, pubblicata a fini interni nella Intranet aziendale e consultabile da tutte le Sedi.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ing. Ester Botoli

<sup>1</sup> Articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.